

REGOLAMENTO (CEE) N. 3286/88 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3977/87 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile (TAC) per le popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche secondo cui devono essere effettuate le catture; che a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87⁽²⁾ fissa per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche il totale delle catture ammissibile (TAC) per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca;

considerando che in base all'avviso scientifico sullo stato della riserva di merluzzo bianco Artico nord-orientale, il quale mostra un grave esaurimento di questa riserva, occorre ridurre le possibilità di cattura della Comunità l'anno in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati relativi al merluzzo bianco nella zona CIEM II b che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3977/87 sono sostituiti dai dati riportati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.